

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1473

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MARRAS, VITALI

Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale in agricoltura

Presentata il 1° agosto 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'agricoltura italiana, come è testimoniato dalle ricorrenti proteste degli addetti ai lavori, soffre da tempo di un profondo malessere e di alcune gravi crisi settoriali.

Le cause di questa situazione sono da ascrivere, oltre che alla cattiva gestione ed applicazione della politica agricola dell'Unione europea, anche a tutta una serie di pastoie burocratiche che si rivelano inutili e spesso dannose per le aziende agricole.

La presente proposta di legge si prefigge di eliminare una tra le tante incongruenze presenti e cioè quella riguardante la contribuzione previdenziale del settore. Si propone infatti la modifica della base imponibile del reddito (articolo 1) sulla quale vengono calcolati i contributi. Questa base imponibile (che paragonata a quella degli altri Stati dell'Unione europea

risulta essere la più alta) viene attualmente a coincidere con il salario medio convenzionale e non con il salario reale che è determinato in base ai contratti provinciali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative.

Tale procedura comporta notevoli discrepanze allorché si considera che il reddito derivante da diverse realtà produttive esistenti in Italia non può essere riunito in uno schema «convenzionale» e che il verificarsi di quest'ultima fattispecie provoca di frequente il ricorso al lavoro irregolare, figura che da un lato non tutela il lavoratore mentre priva le casse dello Stato dell'introito fiscale e previdenziale dovuto in condizioni di regolarità. Questa iniquità della disciplina previdenziale delle aziende agricole ha comportato inoltre molto spesso l'iscrizione tra le passività

delle imprese agricole della voce relativa all'omesso versamento dei contributi previdenziali.

L'articolo 2 della presente proposta di legge si prefigge lo scopo di offrire una possibilità di regolarizzazione dei contributi previdenziali pregressi, possibilità che

mira a recuperare alle casse dell'Istituto nazionale della previdenza sociale i contributi previdenziali di cui è creditore ed a restituire la necessaria serenità ai lavoratori ed ai titolari delle imprese agricole italiane con un sistema di rientro a condizioni particolarmente favorevoli.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al criterio di determinazione del reddito imponibile ai fini contributivi in agricoltura).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi previdenziali dovuti per i lavoratori del settore agricolo nonché per i superstiti dei lavoratori dipendenti dello stesso settore sono determinati in relazione alle retribuzioni spettanti ai lavoratori sulla base dei contratti collettivi di categoria stipulati con le associazioni sindacali dei lavoratori agricoli maggiormente rappresentative.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è emanato, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

ART. 2.

(Regolarizzazione dei contributi in agricoltura).

1. I soggetti debitori di somme dovute a titolo di contributi previdenziali nel settore agricolo che hanno omesso il pagamento di contributi già maturati ed in scadenza alla data di entrata in vigore della presente legge, possono presentare domanda di regolarizzazione contributiva presso la sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'INPS stabilisce l'importo della contribuzione previdenziale dovuta e provvede a suddividere quanto risulta pregresso in trenta rate mensili di eguale importo, di cui la prima deve essere pagata all'atto

della presentazione della domanda di cui al comma 1. Le rate successive alla prima sono maggiorate degli interessi del 3 per cento annuo per il periodo di differimento successivo al pagamento della prima rata.

3. L'adempimento del pagamento dell'ultima rata comporta automaticamente la piena regolarizzazione ai fini contributivo-previdenziali del soggetto debitore.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0014470